# Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

PROT. N° 3551 REG.ORD. N° J8

### ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE

Con divieto di utilizzo per altri usi nelle ore della giornata di maggior prelievo nel periodo di siccità Art. 50, comma 5 D.L.vo 18 agosto 2000, n.267

#### IL SINDACO

CONSIDERATO che, da alcuni anni, durante il periodo di caldo, si verifica una situazione di permanente siccità;

ACCERTATA quindi, la necessità di regolamentare e limitare l'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale a scopo irriguo, lavaggio autoveicoli e altre operazioni simili, al fine di evitare carenze nel servizio di erogazione acqua potabile alle famiglie;

**STABILITO** che l'utilizzo dell'acqua a scopo non domestico, può essere consentito solo negli orari di minore prelievo da parte delle famiglie;

RILEVATO che, in materia, sussiste competenza sindacale, atteso che la carenza di acqua potabile per uso domestico farebbe insorgere problemi di carattere igienico sanitario;

CONSIDERATA infine la necessità di determinare la sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento nella misura minima di € 75,00 e massima di €150,0, da applicarsi secondo la procedura sanzionatoria stabilita dalla L. 689/81 a carico dei responsabili, che prevede il pagamento in misura ridotta di e 50,00 oltre alle eventuali spese di notificazione;

VISTO L'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18 Agosto 2000n. 267.

## ORDINA

- 1. Nel periodo dal 10 Luglio al 30 settembre 2015, è fatto divieto a chiunque di utilizzare, nel territorio comunale di Casirate D'Adda, l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale con scopi non domestici, quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio autoveicoli e altre simili operazioni, diverse dal consumo personale domestico, nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 21.00;
- 2. I prelievi d'acqua, sono consentiti, oltre che per gli usi domestici, per gli usi zootecnici, industriali e artigianali e per tutte le attività autorizzate per le quali necessita l'acqua potabile. Sono esclusi dalla presente ordinanza gli inaffiamenti dei campi da calcio a manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini ed i parchi ad uso pubblico, qualora l'organizzazione non consenta l'inaffiamento notturno;
- 3. Le violazioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 150,00, da applicarsi secondo la procedura sanzionatoria stabilita dalla L. 689/81 a carico dei responsabili, che prevede il pagamento in misura ridotta di € 50.00, oltre alle spese di notificazione.

La presente ordinanza, della cui esecuzione è incaricato l'Ufficio di Polizia Locale, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e divulgata alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi.

Responsabili del procedimento, sono gli Agenti di Polizia Locale e i Funzionari dell'Ufficio Tecnico.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Dalla Residenza Municipale II, - 6 LUG. 2015

IL SINDACO Mauro Faccà Lecuro